Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Sabato, 15 febbraio — Numero 39

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32 : semestre L. 18 : trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutte il Regno: » 36 : » » 20 : » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80 : » » 43 : » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 107 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro dell'interno e con quello del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Esecuzione dei lavori dello Stato.

Art. 1.

Le opere pubbliche dello Stato si eseguono in base a progetti compilati dagli uffici del genio civile o da altri uffici tecnici governativi ed approvati nei modi stabiliti dal presente decreto.

Se la speciale natura delle opere lo consenta o motivi d'urgenza lo richiedano, la compilazione dei progetti può anche essere affidata a professionisti privati, secondo norme da stabilirsi con decreto del ministro competente che potrà anche affidare ad essi la direzione dei lavori.

L'incarico di compilare un progetto non conferisce al privato professionista alcun titolo per la direzione o l'esecuzione dell'opera.

Art. 2.

I progetti di tutte le opere a carico delle Amministrazioni civili dello Stato, esclusi quelli per le strade ferrate in esercizio, sono approvati dal ministro competente, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando il loro importo complessivo di stima supera le lire 200,000; o in base a visto di approvazione del Consiglio medesimo, quando detto importo sta fra 200,000 e 50,000 lire, e dell'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile quando non supera le lire 50,000, ancorchè i lavori siano da eseguire in economia.

Potranno tuttavia essere sottoposti all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici anche i progetti il cui limite di spesa non superi le L. 50,000 allorchè i lavori costituiscano parte di opere di importo maggiore o delle quali debbano essere determinati i criteri di massima.

Per i contratti di appalto di opere dello Stato, da stipulare dopo pubblici incanti o dopo licitazione privata, non è richiesto il parere del Consiglio di Stato di cui agli articoli 9, 14 e 15 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilità generale dello Stato.

Per l'approvazione dei progetti può prescindersi dalla revisione contabile dei calcoli e dei prezzi relativi di cui all'art. 1 del R. decreto 24 gennaio 1875, n. 2364.

Nulla è innovato alle attribuzioni spettanti al Magistrato alle acque, a termini della legge 5 maggio 1907, n. 257.

Art. 3.

Agli appalti delle opere indicate nel precedente articolo si può provvedere, in qualunque caso, mediante pubblici incanti o licitazioni private da tenersi, oltrechè con le forme stabilite dalle disposizioni legislative vigenti, anche mediante appalto-concorso od offerta di prezzi.

Nell'appalto-concorso le imprese ammesse a concorrere presentano il progetto coi prezzi relativi; nell'offerta di prezzi esse dichiarano a quali prezzi sono disposte ad assumere l'appalto in base al progetto dell'Amministrazione.

Il giudizio sulle offerte di cui al comma precedente è dato da una Commissione, da nominarsi di volta in volta dall'Amministrazione appaltante, e che terrà conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti.

Nessun compenso o rimborso spetta alle imprese per la compilazione dei progetti da essa presentati per concorrere ad appalti concorso.

Art. 4.

Tanto nei pubblici incanti quanto nelle licitazioni private può l'Amministrazione appaltante prefissare il limite massimo o il minimo di ribasso, od ambedue, entro i quali può avvenire l'aggiudicazione.

Art. 5.

Qualunque sia il numero dei soci in una impresa, l'Amministrazione riconosce un solo socio deliberatario per tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura sino alla estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto di appalto.

Le Società commerciali, di qualunque specie, regolarmente costituite, sono ammesse a concorrere agli appalti per mezzo di persona specialmente delegata.

Questa persona deve avere i requisiti, anche di idoneità, prescritti per l'appalto di cui trattasi, ed essere bene accetta all'Amministrazione; ad essa esclusivamente spetta la rappresentanza della Società per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, sino all'estinzione di ogni rapporto.

La Società non potrà mai mutare il rappresentante senza l'espresso consenso dell'Amministrazione appaltante.

In caso di morte o di fallimento o di altro impedimento del detto rappresentante, la Società è obbligata a surrogarlo prontamente con altra persona, la quale deve pure avere i requisiti prescritti ed essere accetta all'Amministrazione.

Se la Società trasgredisce alle disposizioni dei due precedenti comma, l'Amministrazione è in facoltà di rescindere il contratto in conformità dell'art. 340 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato *F*, n. 2248.

Art. 6.

L'importo massimo degli appalti che possono affidarsi per licitazione o trattativa privata a Società cooperative di produzione e lavoro od a cooperative agricole di produzione, giusta l'art. 1 della legge 12 marzo 1904, n. 170, è fissato in L. 500.000; la cauzione è costituita mediante ritenuta del 5 0[0] dell'importo di ciascuna rata di acconto, e viene restituita a lavoro ultimato e collaudato.

Per i Consorzi di cooperative l'importo massimo di appalto delle opere che possono essere loro affidate a termini dell'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 422, non può superare la somma di lire 5.000.000, nè il doppio dell'ammontare totale degli appalti che potrebbero essere affidati alle singole cooperative costituenti il Consorzio.

I limiti costituiti dai suddetti importi massimi di appalto si applicano anche ai casi previsti, per le cooperative, dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, e per i Consorzi di cooperative dall'art. 75 del regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278.

Art. 7.

In un medesimo contratto d'appalto si possono comprendere opere da eseguirsi a corpo, a misura, e con somministrazioni in natura o in danaro per l'esecuzione ad economia.

Uno stesso lavoro può essere eseguito provvedendo, con appalti o contratti separati, la mano d'opera, i materiali e i mezzi d'opera occorrenti.

Nei contratti d'appalto, l'Amministrazione può riservarsi la fornitura totale o parziale di determinati materiali o di mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori.

Art. 8.

Nei contratti di appalto, da stipulare dopo la pubblicazione del presente decreto, per opere la cui esecuzione richieda lungo periodo di tempo, e per le quali si prevedano notevoli oscillazioni nei prezzi, si potranno introdurre clausole affinchè, a determinate scadenze, i prezzi di contratto possano essere riveduti e modificati dall'Amministrazione appaltante, d'accordo con le imprese, o, in difetto con provvedimento di ufficio, a termini dell'articolo 22, terzo comma del regolamento approvato con R. decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 9.

Nei capitolati speciali si potrà stabilire che nel corso di esecuzione dei lavori si accrediti, sulle situazioni che servono di base per il pagamento delle rate di acconto, oltre l'importo dei lavori eseguiti, anche metà di quello dei materiali provvisti a pie' d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi ai prezzi di contratto.

Fino alla loro completa messa in opera i materiali rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, per qualunque caso di deterioramento o di perdita, e possono sempre essere rifiutati, se non adatti, dall'Ufficio che dirige i lavori.

Art. 10.

Al pagamento degli acconti alle imprese assuntrici dei lavori pubblici, nonchè al pagamento, per ogni esercizio finanziario, delle prime tre rate trimestrali dovute ai concessionari di linee automobilistiche, ed alle spese per lavori pubblici dello Stato eseguiti in economia mediante cottimi, potrà provvedersi col mezzo di mandati a disposizione degl'ingegneri capi del genio civile, o di altri Uffici tecnici governativi, dei direttori dei Circoli ferroviari d'ispezione, e, nel caso di gestioni direttamente loro affidate, degl'ispettori superiori compartimentali del genio civile.

Si provvederà mediante mandati di anticipazione a favore degli stessi funzionari per le spese di lavori pubblici dello Stato eseguiti ad economia in amministrazione diretta.

Per i lavori delle nuove costruzioni ferroviarie, che si eseguono mediante appalti, la cui direzione, sorveglianza e liquidazione è affidata alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, al pagamento degli acconti alle imprese assuntrici si potrà provvedere a mezzo di mandati a disposizione dell'Amministrazione ferroviaria.

Art. 11.

Pei pagamenti di cui al precedente articolo e per tutti gli altri che le vigenti disposizioni consentono di eseguire col mezzo di aperture di credito o di anticipazioni si può emettere anche un unico mandato a disposizione di non oltre L. 1.000.000, od un unico mandato di anticipazione fino a L. 300.000, per spese i cui stanziamenti siano inscritti in diversi capitoli del bilancio. Tali mandati verranno imputati a due speciali capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici «partita di giro», salvo successiva attribuzione delle spese ai singoli capitoli od articoli di bilancio inscritti per la esecuzione delle opere o pel pagamento dei sussidi, in base ai rendiconti dei funzionari delegati e mediante mandati d'ordine, commutabili in quietanze di tesoreria con applicazione ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata «partite di giro».

L'emissione dei mandati d'ordine avrà anche valore di discarico ai funzionari delegati per le corrispondenti somme.

L'importo di ciascuno dei buoni da emettersi sui mandati a disposizione non potrà eccedere le lire centomila.

Art. 12.

Per le opere d'interesse comunale o provinciale che si eseguono col concorso od il sussidio dello Stato, quando gli enti locali, pur essendo in grado di provvedere alla spesa, non abbiano ancora disponibili le somme necessarie, il ministro competente può accor-

dare anticipazioni sino alla concorrenza dei 9|10 dell'ammontare dei concorsi e sussidi concessi.

Le anticipazioni sono fatte all'ingegnere capo del genio civile in relazione all'importo dei lavori da eseguire. L'ingegnere capo provvede ai pagamenti, sotto la sua personale responsabilità, dopo essersi accertato della buona esecuzione dei lavori e della regolarità della spesa.

Art. 13.

Per i lavori di conto dello Stato che importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore alle L. 50.000, si può prescindere dall'atto formale di collaudo, che sarà sostituito da un certificato dell'ingegnere direttore, confermato dall'ingegnere capo del genio civile o di altro ufficio tecnico governativo dirigente, che attesti la regolare esecuzione dei lavori.

Pei lavori delle nuove costruzioni ferroviarie, dei quali è affidata la direzione, la sorveglianza, e la liquidazione alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, il certificato suddetto sarà rilasciato dal capo del servizio costruzioni della Direzione generale stessa.

Art. 14.

Potrà l'Amministrazione disporre la restituzione totale o parziale della cauzione, subito dopo compiute le operazioni di collaudo, sempre chè non siano stati presentati reclami in seguito agli avvisi pubblicati ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 della legge sui lavori pubblici, e, se presentati, i reclami stessi trovino garanzia sui crediti dell'impresa a saldo dell'appalto.

Art. 15.

Gli atti di transazione, qualunque sia l'oggetto della controversia, sono sottoposti all'esame del Consiglio di Stato, quando il valore di ciò che l'Amministrazione promette, abbandona o paga, superi le L. 25.000.

Deve parimenti essere sentito il Consiglio di Stato, qualunque sia il valore del contratto, ogni volta che trattisi di non applicare le penalità stipulate a carico dei fornitori od appaltatori, quando la somma in controversia, e che l'Amministrazione abbandona, superi le L. 5,000.

Art. 16.

Con decreti Reali, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, possono essere concessi a Provincie, Comuni, Consorzi o privati la esecuzione, e, eventualmente, l'esercizio di opere di qualsiasi natura di conto dello Stato.

La spesa a carico dello Stato sarà ripartita in non più di 50 rate annuali, comprensive di capitale e d'interessi.

Quando la procedura per la concessione non sia da leggi speciali diversamente stabilita, dovrà sentirsi il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Art. 17.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici potrà essere delegata agli uffici superiori compartimentali del genio civile parte delle attribuzioni ora spettanti al Ministero dei lavori pubblici o al Consiglio superiore. In questi casi potranno essere destinati in missione presso gli uffici medesimi funzionari dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Quando si deleghino anche attribuzioni che per le norme vigenti spettano ai prefetti, il decreto Reale sarà promosso di concerto col ministro dell'interno.

CAPO II.

Dichiarazione di pubblica utilità ed espropriazioni.

Art. 18.

La dichiarazione di pubblica utilità, agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è implicita per tutte le opere, l'esecuzione delle quali è autorizzata per legge.

Per le opere non autorizzate per legge e da eseguirsi dallo Stato direttamente o per concessione, anche se accessorie, complementari o di parziale variazione ad opere già riconosciute di pubblica utilità o preesistenti, non si osservano le formalità del procedimento preliminare stabilito nel titolo I capo I della detta legge e l'approvazione dei relativi progetti ha il valore di una dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 19.

Possono comprendersi nella espropriazione, non solo i beni indispensabili alla esecuzione dell'opera, ma anche quelli attigui in una determinata zona, l'occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

La facoltà di espropriare i beni attigui deve essere espressa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità, o concessa posteriormente dall'autorità che ha riconosciuta la pubblica utilità dell'opera.

L'espropriante può rinunciare alla espropriazione delle zone attigue, quando i proprietari si obblighino a dare essi alle zone stesse la prevista nuova destinazione e presentino sufficienti garanzie per l'esecuzione delle opere relative. Tale rinuncia, che dovrà essere approvata dall'autorità che ha emessa la dichiarazione di pubblica utilità, libera l'espropriante dagli oneri derivanti da questa circa le zone anzidette.

Nei casi di opera autorizzata per legge spetta al competente Ministero la facoltà di espropriare i beni attigui e di approvare la eventuale rinuncia alla detta facoltà.

Art. 20.

L'espropriante che paghi le spese di perizia ha facoltà di rivalersi della parte posta a carico dell'espropriato sull'indennità dovuta.

Qualora si debba ricorrere alla stima dei beni da espropriare, per la mancata accettazione dell'indennità da parte del proprietario che sia giuridicamente assente o emigrato, le spese giudiziarie per la nomina dei periti e quella di perizia saranno, in ogni caso, a carico dell'espropriante.

Art. 21.

Qualora l'indennità non ecceda le lire cinquecento il prefetto può, udito il Consiglio di prefettura, disporne il pagamento, dispensando l'espropriato dal presentare tutti o alcuni dei documenti giustificativi della domanda, sotto l'osservanza delle garanzie che il prefetto stesso creda di stabilire.

Il provvedimento deve sempre intendersi emesso dal prefetto senza alcuna responsabilità sua e della pubblica amministrazione, salva restando la eventuale azione degli aventi diritto o dei terzi a norma di legge comune.

L'accettazione delle indennità fino alla misura indicata nel primo comma, quando si riferisca a fondi rustici, potrà essere fatta dal proprietario anche con apposizione di croce-segno, alla presenza di due testimoni, nel foglio di stima del fondo da espropriare.

Art. 22.

Quando pel maggior valore derivante dall'esecuzione di un'opera debbasi imporre un contributo ai proprietari dei fondi confinanti o contigui, a termini dell'art. 77 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, alla dichiarazione di pubblica utilità ed alla imposizione del contributo si provvede con decreto Reale sulla proposta del ministro competente, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Per le opere approvate con legge o per le quali non è necessaria esplicita dichiarazione di pubblica utilità, il contributo è imposto mediante decreto del ministro competente ad approvarne i progetti, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

CAPO III.

Disposizioni eccezionali e transitorie.

Art. 23.

Per i contratti di appalto stipulati prima della pubblicazione del presente decreto, l'esecuzione dei quali non sia stata iniziata o sia stata sospesa o rallentata, l'Amministrazione appaltante, allo scopo di rendere più agevole l'esecuzione dell'opera, potrà pattuire con l'impresa modifiche alle condizioni contrattuali e la inviterà, con

ordine di servizio, ad iniziare i lavori od a riprenderli con la dovuta attività entro il termine che sarà indicato nell'ordine stesso.

Qualora l'impresa non ottemperi all'ordine ricevuto, l'amministrazione appaltante potrà risolvere il contratto d'appalto.

Le nuove pattuizioni o la risoluzione del contratto sono approvate dal ministro competente, sentita la Commissione istituita, per la risoluzione delle vertenze dipendenti dalla guerra, con decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1916, n. 1321, e senza che occorra il parere di alcun altro corpo consultivo.

In caso di risoluzione l'impresa ha diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere da determinarsi in base ai prezzi di contratto, nonchè alla restituzione parziale della tassa proporzionale di registro pagata sull'intero importo di contratto.

L'Amministrazione, senza attendere il collaudo finale e malgrado qualsiasi opposizione, comunque motivata, dell'impresa, può immettersi nel possesso dei lavori e materiali utili esistenti in cantiere, previa la compilazione di stati di consistenza e di accertamento, da redigersi con l'intervento dell'ingegnere direttore dei lavori ed in contraddittorio con l'impresa, o, qualora questa invitata non intervenga, con l'assistenza di due testimoni.

Qualora, per grave necessità pubblica, sia urgente iniziare o riprendere l'esecuzione dei lavori appaltati, il ministro, con decreto motivato, potrà disporne l'esecuzione in economia, in pendenza della procedura di cui al presente articolo, senza che, in caso di risoluzione del contratto, ciò possa costituire per l'impresa titolo ad indennizzi o compensi.

Art. 24.

Per le bonifiche concesse anteriormente all'entrata in vigore del Nostro decreto 8 agosto 1918, n. 1330, è ammessa, dopo eseguiti i lavori compresi nei progetti da presentare fino a tutto il terzo anno successivo alla pubblicazione della pace, la presentazione di un progetto esecutivo comprendente le opere che risulteranno ancora necessarie all'ultimazione della bonifica, e in relazione all'importo di tale progetto verrà determinato in misura fissa ed invariabile, con decreto del ministro dei lavori pubblici, il contributo a carico dello Stato, delle Provincie e dei Comuni interessati.

Art. 25.

I progetti compilati prima della pubblicazione del presente decreto potranno essere aggiornati mediante un generale e percentuale aumento dei prezzi in essi stabiliti, prescindendo in ogni caso dal parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Potranno anche essere appaltati o dati a cottimo i lavori compresi nei progetti non aggiornati, in base ad offerte di variazione generale e percentuale dei prezzi. Nelle gare pubbliche o private, i limiti delle variazioni saranno prefissati dall'Amministrazione con scheda segreta.

Art. 26.

Le opere pubbliche dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi, anche se eseguite mediante concessioni, possono essere dichiarate, con decreto del ministro dei lavori pubblici, urgenti ed indifferibili, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

Art. 27.

Per l'esecuzione di tutte le opere dello Stato è consentito provvedere mediante trattativa privata od in economia, anche fuori dei casi previsti negli articoli 4, 5 e 16, comma I, della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilità generale dello Stato, e 27, comma II, 28 e 29 della legge 17 luglio 1910, n. 511.

Pei contratti d'appalto di opere dello Stato per trattativa privata e per l'esecuzione di lavori in economia, può il Governo derogare agli articoli 9, 14, 15 e 16, comma 2° e 3°, della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sovra citata.

Art. 28.

Ai Consorzi di cooperative possono essere affidati, anche a trattativa privata, lavori per un importo superiore ai limiti di cui all'articolo 6 del presente decreto quando, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'Amministrazione ritenga che offrano sufficienti garanzie tecniche e finanziarie.

Art. 29.

L'ammontare della cauzione da prestarsi a garanzia degli appalti può essere stabilito in un minimo del 5 per cento dell'importo netto dei lavori.

Quando nei contratti d'appalto, stipulati prima della emanazione del presente decreto, l'ammontare della cauzione già prestata ecceda la detta misura, la quota eccedente può essere restituita all'impresa o vincolata a garanzia di nuovi appalti assunti dalla medesima impresa.

Negli appalti, nei quali i mezzi d'opera siano di notevole importanza rispetto al prezzo dei lavori, potrà l'Amministrazione appaltante consentire lo svincolo di una parte della cauzione non superiore alla metà del valore dei mezzi d'opera destinati alla esecuzione dei lavori. Tali mezzi rimarranno vincolati a garanzia della Amministrazione, che avrà su di essi il privilegio di cui agli articoli 1878 e seguenti del Codice civile.

Le cose vincolate saranno descritte in apposito verbale nei modi indicati nell'art. 1880 del Codice civile, ed il privilegio avrà pieno effetto decorsi i cinque giorni dalla pubblicazione di detto verbale nel Giornale degli annunzi legali della Provincia in cui si esegue il lavoro appaltato.

Questo privilegio può costituirsi sui natanti di proprietà dell'impresa, che risultino debitamente inscritti nei registri di un ufficio marittimo; ed avrà ogni effetto rispetto ai terzi dopo espletate le formalità stabilite dall'art. 485 del Codice di commercio.

Art. 30.

Dopo constatata, col relativo verbale, l'ultimazione delle opere, è consentito all'Amministrazione appaltante di disporre prima del collaudo ed a suo giudizio insindacabile, su conforme parere dell'ingegnere capo del genio civile o dell'ufficio tecnico governativo dirigente, la restituzione parziale o totale delle ritenute prescritte dall'art. 53 del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, o di altre ritenute consimili destinate a scopo di garanzia suppletiva.

Art. 31.

I sussidi o concorsi consentiti a termini delle vigenti norme sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per opere delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi, sono concessi con decreti Ministeriali senza che occorra il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del Consiglio di Stato. Soltanto per le opere di un importo superiore alle L. 200.000, il Ministero dei lavori pubblici sentirà anche l'avviso dell'ispettore compartimentale del genio civile.

Questa disposizione non è applicabile alle opere marittime, di bonifica, di derivazione d'acqua, ferroviarie e tramviarie.

CAPO VI.

Disposizioni per i lavori degli enti locali.

Art. 32.

Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, ai lavori che si eseguono, con o senza concorso dello Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dai Consorzi amministrativi, e da enti autonomi per l'esecuzione di opere pubbliche.

Gli appalti mediante licitazione o trattative private e l'esecuzione in economia sono consentiti, anche fuori dei casi previsti negli articoli 183, 189 e 258 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ferme restando le disposizioni degli articoli 184, 186, 187 e 188 del detto testo unico.

L'autorizzazione prefettizia per la dispensa dagli incanti è richiesta soltanto per gli appalti il cui valore complessivo ecceda le L. 2000, se si tratti di Comuni, e le L. 5000, se si tratti di Provincie.

La risoluzione dei contratti nel caso previsto dall'art. 23 del presente decreto, è pronunziata dalle Amministrazioni appaltanti nei

modi e con le garanzie di legge. Gli svincoli parziali o anticipati delle cauzioni ammessi dagli articoli 14 e 29 e la restituzione anticipata delle ritenute di garanzia ammessa dall'art. 30, dovranno per le Provincie e per i Comuni essere autorizzate nei modi prescritti dall'art. 180 del regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

Art. 33.

Le disposizioni contenute nel capo terzo e nel comma 2° e 3° dell'art. 32 del presente capo avranno vigore fino al 31 dicembre 1920, restando abrogato l'art. 9 del Nostro decreto 17 novembre 1918, n. 1698.

Art. 34.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

VILLA — BONOMI — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA

Il numero 108 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto l'articolo 3 dello statuto del Banco di Sicilia, approvato col R decreto 2 agosto 1908, n. 584;

Vista la deliberazione 28 dicembre 1918 con cui il Consiglio generale del Banco di Sicilia approvò la istituzione di una succursale del Banco stesso nella città di Trieste;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzata l'istituzione di una succursale del Banco di Sicilia nella città di Trieste.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 110 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Viste le tariffe e condizioni pei trasporti sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a valersi anche della via mare per l'effettuazione dei trasporti che, a suo insindacabile giudizio, ritenesse opportuno di non eseguire sulle proprie linee.

I rapporti tra mittente e destinatario, da una parte, e Amministrazione ferroviaria, dall'altra, saranno però ugualmente regolati dalle tariffe e condizioni e dalle norme in genere in vigore nei trasporti effettuati sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato, come se i trasporti avessero luogo esclusivamente per ferrovia, salvo le modificazioni risultanti dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Il mittente può esercitare il diritto di disporre della spedizione giusta l'art 109 delle vigenti tariffe e condizioni dei trasporti, subordinatamente alla possibilità dell'Amministrazione ferroviaria di eseguire gli ordini ricevuti in relazione al modo d'inoltro da essa prescelto.

Art. 3.

Il termine di resa delle spedizioni inoltrate via mare è aumentato del tempo occorso per il passaggio della merce dal carro ferroviario alla nave e viceversa e per la traversata marittima.

Art. 4.

Nulla è innovato per quanto riguarda i servizi cumulativi ferroviario-marittimi attualmente in vigore.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 88. **Decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Radicondoli (Siena) di applicare agli effetti dell'anno 1918 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 150, giusta la deliberazione 26 luglio 1918 del R. commissario.

N. 89. **Decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Gangi (Palermo) di applicare

agli effetti dell'anno 1918 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 500, giusta la deliberazione consiliare 30 dicembre 1917.

N. 90. **Decreto Luogotenenziale 12 gennaio 1919**, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Firenze di applicare agli effetti dell'anno 1919 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 4500, e con l'aliquota di L. 4.50 0[0 per i redditi superiori a L. 100,000, giusta la tabella approvata dalla Giunta comunale il 4 ottobre 1918.

N. 111 **Decreto Luogotenenziale 19 gennaio 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la frazione Bacoli con le annesse località di Baia, Fusaro, Miseno e Cappelle, è distaccata dal comune di Pozzuoli ed eretta in Comune autonomo, con la denominazione di « Bacoli », provvedendosi in pari tempo alla delimitazione territoriale ed al riparto patrimoniale fra i due Comuni.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 183, lettera *D*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale prescrive che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi delle destituzioni degl'impiegati civili dello Stato siano tali da produrre in loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;

Visto il decreto Luogotenenziale del 22 gennaio 1916, n. 81, per la costituzione della Commissione medesima;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione per esaminare se esista, o meno, diritto a trattamento di quiescenza negli impiegati civili da destituirsi, è composta, per l'anno 1919, nel modo seguente:

Presidente:

Bertarelli cav. di Gran Croce dott. Pietro, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri:

De Luca comm. avv. Ettore, consigliere nella Corte di cassazione di Roma;

Arena gr. uff. avv. Guglielmo, consigliere alla Corte dei conti;

Crespo comm. Felice, ispettore generale nel Ministero del tesoro;

Zincone comm. Olimpio, direttore capo di divisione nel Ministero del tesoro.

Segretario:

Navazio cav. dott. Felice, capo sezione nel Ministero del tesoro.

Il presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro del tesoro sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — STRINGHER.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi cavaliere di gran croce, generale d'esercito, Armando Diaz, capo di stato maggiore del R. esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del « Servizio in guerra », parte 1ª;

ORDINIAMO:

Dal 1° aprile 1916 al 31 dicembre 1918 deve ritenersi sospeso nei territori occupati dal R. esercito il corso della prescrizione triennale stabilita dal paragrafo 194 dell'Ordinanza imperiale 19 marzo 1916, n. 69 B. L. I., concernente la terza novella parziale al Codice civile generale austriaco.

Addì 8 febbraio 1919.

Il capo di stato maggiore dell'esercito: A. DIAZ.

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Vista la istanza del commissario del Governo, 11 febbraio andante, con la quale ha chiesto che la Commissione delle prede voglia procedere a giudizio per accertare se i piroscafi *S. Marco, S. Giorgio, Salvore, Timavo* e *Grado* sequestrati nel porto di San Giorgio di Nogaro all'inizio delle ostilità fra l'Italia e l'Austria perchè battevano bandiera austriaca, si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, e nella affermativa voglia sospendere gli atti di ripartizione ed informare il Governo del Re, perchè possa, ove lo creda, disporre che le navi siano lasciate libere;

Ritenuto che il commissario del Governo ha eseguito il deposito della suddetta istanza nella segreteria della Commissione, insieme al fascicolo degli atti;

l'art. 6 del regolamento interno 26 giugno 1915;

Dà atto dell'avvenuto deposito della documentata richiesta del commissario del Governo allo scopo di procedere a giudizio per stabilire se i piroscafi *San Marco, San Giorgio, Timavo, Salvore* e *Grado*, sequestrati nel porto di San Giorgio di Nogaro all'inizio delle ostilità fra l'Italia e l'Austria perchè battevano bandiera austriaca, si trovino nella condizione di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, per sospendere in caso affermativo gli atti di ripartizione dei noli mensili prodotti dall'esercizio delle dette navi ed informarne il Governo del Re per gli ulteriori provvedimenti.

Manda alla segreteria per le prescritte pubblicazioni.

Roma, 12 febbraio 1919.

Il presidente: *Martino*.

Il segretario: *Marcelli*.

Regolamento interno della Commissione delle prede in data 26 giugno 1915.

Art. 7.

Gli atti resteranno depositati nella segreteria per la durata di 10 giorni, che decorreranno dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del decreto di cui all'articolo precedente.

Tale termine potrà essere prorogato o abbreviato dal presidente di ufficio, o su richiesta del Commissario del Governo, o di una delle parti interessate.

Art. 8.

Nel termine indicato dall'art. 7, le parti che intendano far valere le proprie ragioni contro la legittimità delle prede, devono personalmente o a mezzo di un difensore inscritto nell'albo degli avvocati esercenti presso una Corte d'appello del Regno, munito di speciale mandato, giustificare la loro qualità ed eleggere domicilio in Roma, con dichiarazione, nella segreteria della Commissione.

La comparizione delle parti è ammessa anche dopo trascorso il termine suindicato, non oltre però il quinto giorno successivo alla pubblicazione della dichiarazione di chiusura d'istruttoria di cui al

seguente art. 11. In questo caso però le parti dovranno accettare il procedimento nello stato in cui si trova.

Art. 9.

Le parti costituite hanno facoltà di esaminare gli atti depositati nella segreteria, di presentare documenti e di proporre le loro richieste e difese per mezzo di memorie dirette al presidente.

Le memorie devono essere scritte in lingua italiana.

I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione italiana legalizzata.

Art. 10.

Decorso il termine stabilito dall'art. 7, il presidente nomina il relatore e convoca poi la Commissione in Camera di Consiglio, con l'intervento del commissario del Governo, per esaminare l'opportunità o meno di ulteriori atti istruttori.

La Commissione, fuori la presenza del commissario del Governo, delibera in proposito.

Nell'affermativa il presidente disporrà l'esecuzione degli atti istruttori con ordinanza, delegando all'uopo il relatore, o, in caso di suo impedimento, un altro dei membri, con facoltà al commissario del Governo e alle parti costituite di assistervi.

Il delegato all'istruttoria è assistito dal segretario della Commissione.

Delle operazioni istruttorie è redatto processo verbale.

La Commissione può anche ordinare la produzione di nuovi atti e documenti.

Art. 11.

Il presidente, udito il relatore e il commissario del Governo, dichiara chiusa l'istruttoria con ordinanza che viene notificata alle parti nel domicilio eletto in Roma, e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione). (El. n. 23).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2930 — Data della ricevuta: 16 aprile 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Petraccini Umberto di Carlo (pos. n. 629728) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 12 — Ammontare della rendita L. 525 — Consolidato 5 0|0 — Decorrenza 1° gennaio 1918.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 1° febbraio 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO per l'industria, il commercio e il lavoro

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 14 febbraio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . . .	81.22	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	87.28	—

Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 21 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 675, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), registrate durante la 1ª quindicina del mese di novembre 1918.

N. d'iscrizione nel reg. speciale	Num. d'iscrizione nel Registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I - Opere drammatico-musicali (comprese le riduzioni complete).		
17825	70142	Cuffia Carlo	« Papillon ». Operetta in tre atti, su libretto di Paolo Reni. - Art. 23 — Partitura delle voci e degli strumenti	Mauro Tommaso	Inedita. — Rappr. la 1ª volta al *Nuovo* di Verona il 30 gennaio 1918.
17826	70143	Sadun Icilio	« Il caso di Mimì ». Operetta in tre atti su libretto di Paolo Reni. - Art. 23 — Partitura musicale originale manoscritto	Lo stesso	Inedita. — Mai rappresentata.
			II - Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera)		
67827	47014	Reni Paolo	« Il caso di Mimì ». Operetta in tre atti (musica di Icilio Sadun). - Art. 23 - Libretto	Lo stesso	Inedito. — Mai rappresentato.

Roma, 11 gennaio 1919.

Per il Direttore: G. GIULIOZZI.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del dicembre 1917.

Genitori.

Garnero Gio. Batta di Paolo, soldato, L. 630 — Dini Giuseppe di Ottavio, id., L 630 — Pezzati Angelo di Domenico, id., L. 630 — Grisetti Angelo di Vittorio, sergente, L. 1120 — Monica Antonio di Bonfiglio, caporale, L. 840 — Tanara Volunia di Monica Bonfiglio, id., L. 840 — Vercellotti Giuseppe di Lorenzo, id., L. 840 — Lai Giovanna di Molis Giovanni, soldato, L. 630 — Arras Filippo di Nicolò, id., L. 630 — Serre Giuseppe di Battista, id., L. 630 — Pugno Catterina di Gillio Pietro, id., L. 630.

Casciano Rosa di Battista Attilio, capitano, L. 1320 — Pontrelli Germano di Raffaele, soldato, L. 630 — Moretti Felice fu Salvatore, id., L. 420 — Camillitti Arcangelo di Raffaele, id. lire 630 — Marsano Rosa di Risso Pietro, id., L. 630 — Civitella Ignazio di Clemente, id., L. 630 — Donati Angiola di Giovannuzzi Tommaso, id., L. 630 — Costanza Giuseppa di Ardore Giuseppe, id., L. 630 — D'Antino Raffaele di Giuseppe, id., lire 630 — Russo Lorenzo di Rocco, id., L. 630 — Veneziano Antonia di Vignola Vito, id., L. 630 — Rovinetti Giuseppe di Armando, id., L. 630 — Gaboli Francesco di Rosa Luigi, id., L. 630 — Vaccari Onesto di Oreste, id., L. 630 — Laurino Angela di Salvatore Giuseppe, id., L. 630 — Rainaldi Luigi di Attilio, caporal maggiore, id., L. 840 — Ghi Luigina di Pafaro Eduardo, sottotenente, L. 1500.

Calamani Giovanni di Giuseppe, soldato, L. 630 — Elia Teresa di Ghiglione Enrico, sergente, L. 1120 — Bugatti Domenico di Angelo, soldato, L. 630 — Savi Maria di Pettinotti Giovanni, id., L. 630 — Cavuto Eugenio di Nicolò, id., L. 630 — Garelli Catterina di Molfino Angelo, id., L. 630 — Paiola Rosalba di Gallozzi Luigi, id., L. 630 — Coluccia Paola di Pietro, id., L. 630 — Castellini Bortolo di Francesco, id., L. 630 — Girando Giovanni di Stefano, id., L. 630.

De Donato Filippo di Lorenzo, soldato, L. 630 — Mazzucco Giuseppe di Giovanni, id., L. 630 — Benettou Angelo di Pietro, id., L. 630 — Pantallo Caterina di Fiore Lazzaro, caporale, L. 840 — Olioso Luigi di Beniamino, soldato, L. 630 — Guersoni Angelo di Vincenzo, id., L. 630 — Abram Giuseppe di Pietro, id., L. 630 — Vita Leone di Giovanni, id., L. 630 — Scollo Consalvo di Paolo, id., L. 630 — Morittu-Murgia Maria di Sias Raimondo, id., L. 630 — Michienzi Vincenzo di Bruno, id., L. 630 — Doroncricchio Calogero di Orlando Giuseppe, id., L. 630 — Affabile Raffaela di Pezone Carmine, id. L. 630 — Bistondi Agata di Bessi Adelinda, id., L. 630.

Rigaglia Maria di Pagano Giuseppe, soldato, L. 630 — Musacchi Leandro di Giuseppe, id., L. 630 — Calvo Margherita di Caruso Sebastiano, id., L. 630 — Stappa Sante di Giuseppe, caporale maggiore, L. 840 — Buzzi Maria di Perego Luigi, caporale, lire 840 — Cassano Vincenzo di Nicola, soldato, L. 630 — Di Lentini Lucio di Carmelo, id., L. 630 — D'Adamo Errica di Muratore Carlo, id., L. 630 — Dal Cero Domenico di Massimiliano, id., L. 630 — Casonato Giovanni di Rodolfo id., L. 630 — Terruzzi Antonia di Isella Pietro, caporale maggiore, L. 840 — Redi Angiola di De Giusto Sabatino, soldato, L. 630 — Maurici Leonarda di Mazzone Filippo, id., L. 630 — Crosa Bartolomeo di Luigi, id., L. 630.

Braccini Domenico di Felice, soldato, L. 630 — Fabbri Faustina di Spisui Salvatore, id., L. 630 — Menegatti Benedetto di Giovanni, id., L. 630 — Caporale Cosimo di Arcangelo, id, L. 630 — Trovatello Maria di La Fauce Domenico, id., L. 630 — Mauri Cesare di Pietro, id., L. 630 — Citrinite Maria di Turco Luigi, caporale, L. 840 — Polvara Luigia di Conti Eredio, soldato, L. 630 — Riccobelli Pasquale di Pietro, id., L. 630 — Parravicini Erminio di Angelo, id., L. 630.

Rigonelli Giovanni di David, soldato, L. 630 — Zambelli Enrico di Giuseppe, id., L. 630 — Ricci Ginevra di Da Prato Augusto, caporale, L. 840 — Cazzuola Egidio di Luigi, soldato, L. 630 — Carpi Leopoldo di Pietro, id., L. 630 — Traverso Angelo di Pasquale, id., L. 630 — Danetti Rosa di Manzoni Guido, id., L. 630 — Polla Maria di Rosellini Otello, id., L. 630 — Allegri Teresa di Regazzin Stefano, caporale, L. 840 — Cesana Simpliciano di di Angelo, soldato, L. 630 — Patani Luigia di Monti Giuseppe, id., L. 630.

Strocchi Domenico di Giuseppe, soldato, L. 630 — Zizzamia Pietrantonio di Antuono, id., L. 630 — Patella Sante di Patella Antonio, id., 630 — Balasso Vittorio di Antonio, id., L. 630 — Tricarino Giuseppe di Nicola, soldato, L. 630 — Guidi Leopoldo di Silvia, id., L. 630 — Puparello Luigi di G. Battista, id., L. 630 — Danichi Giulia di Bonollo Silvio, caporale, L. 840 — Agosti Francesco di Giuseppe, soldato, L. 630 — Caiazzo Aniello di Luciano, id., L. 630 — Ostinelli Filomena di Sangiorgio Giovanni, id., L. 630.

Musso Maria di Lombardi Narmundo, soldato, L. 630 — Gui Giovanni di Cesare, id., L. 6 0 — Garbagnoli Giuseppe di Carlo, id., L. 360 — Biazzo Francesco di Rosario, id., L. 630 — Bisacco Angelo di Giovanni, caporale, L. 840 — Sartorio Natale di Enrico, id., L. 840 — Cadei Giovanni di Francesco, soldato, L. 630 — Miccoli Giuseppe di Vincenzo, id., L. 630 — Arace Francesco di Vito, id., L. 630 — Vani Caterina di Gaspardi Giacomo, caporale, L. 840.

Labianca Nunzio di Felice, soldato, L. 630 — Pasquali Luigi di Antonio, caporale, L. 840 — Cavalli Maria di Spriano Ernesto, soldato, L. 630 — Mura Giuseppe di Felicino, id., L. 630 — Matella Innocente di Leopoldo id., L. 630 — Carrea Giuseppe di Antonio, caporale, L. 840.

Lai Pietro di Antioco, soldato, L. 630 — Bersetti Domenico di Francesco, id., L. 630 — Basso Luigi di Emilio, id., L. 630 — Piccini Carlo di Pasquale, id., L. 630 — Bartaloni Emilia di Palmieri Elisio, id., L. 630 — Zitti Antonio di Giuseppe, id., L. 630 — Sonnati Ferdinando di Norberto, id., L. 630 — Tabaglio Dante di Luigi, caporale, L. 840 — Marotta Rosa di Scaleia Cipriano, id., L. 840 — Bernagozzi Maria di Mazzocchi Felice, soldato, L. 630 — Di Felice Paolo di Vincenzo, id., L. 630 — Amato Francesco di Giuseppe, id., L. 630 — Russo Santo di Mario, id., L. 420 — Valeggiani di Antonio, caporale, L. 840 — Castellani Antonia di Valeggiani Antonio, id., L. 840 — Corsico Maria di Bigo Carlo, soldato, L. 630 — Ferruggia Paolo di Saverio, id., L. 630.

Zambelli Santa di Pia'orsi Giovanni, soldato, L. 630 — Moricca Gabriele di Pasquale, caporal maggiore, L. 840 — Ela Giuseppe di Federico, caporale, L. 840 — Anitori Tommaso di Enrico, soldato, L. 630 — Bianco Tommaso di Paolo, id., L. 420 — Biondi Michelangelo di Giovanni, id., L. 630 — Celeschi Ambrogio di Giacomo, id., L. 630 — Pizzagalli Francesco di Salvatore, id., L. 630 — D'Angelo Carlo di Ferdinando, id, L. 630 — Gamannossi Emilio di Giovanni, id., L 630 — Racchelli Carlo di Vittorio, id., L. 630 — Actis Ludovico di Lorenzo, id., L. 420 — Sandretti Cesare di Angelo, caporale, L. 840 — Perfetti Sabatino di Giovanni, soldato, L. 630 — Tamanti Domenico di Paolo, id., L. 630 — Salari Lodrisio di Artemio, id., L. 630 — Salvi Bartolomeo di Giovanni, id., L. 630 — Trequadrini Domenico di Enrico, id., L. 315 — Garanzini Angelo di Enrico, id., L. 630 — Franci Giovanni di Carlo, capitano, L. 1060.

Galien Domenico di Genesio, soldato, L. 420 — Baroni Giuseppe di Pietro, id., L. 420 — Rossi Luigi di Domenico, id., L 630 — Carboncini Luigi di Angelo, id., L 630 — Mazzatina Agostino di Luigi, L. 630 — Bacilieri Elmina di Venturoli Arturo, caporale, L. 560 — Costa Enrico di Francesco, soldato, L. 630 — Taracchini Demetrio di Armanno, caporale, L. 280 — Smacchia Rosa di Galvani Felice, id., L. 630 — Cereda Luigi di Giovanni, id., L. 630.

Gallegati Carola di Panzavolta Luigi, soldato, L. 630 — Zanotti Anna di Carmi Alessandro, id., L. 630 — Massi Domenico di Ugo, caporale, L. 840 — Laschi Adriano di Martino, soldato, L. 630 — Gazzago Giuseppe di Battista, id., L. 630 — Garbellini Marta di Contessa Giovanni, id., L. 630 — Zapparoli Luigi di Giovanni, id., L. 680 — Balardo Luigi di Giuseppe, id., L. 630 — Zacchei Alessandro di Umberto, caporale, L. 840 — Filippetto Antonio di Pietro, soldato, L. 680 — De Preto Eugenio di Giuseppe, caporal maggiore, L. 840 — Pericoioli Modesto di Narciso, soldato, L. 630 — Tombesi Pasquale di Mariano, id., L. 630 — Rinaldi Giuseppe di Battista, id., L. 630 — Manenti Luigi di Giuseppe, id., L. 680.

Fratelli.

Stilla Grazia di Antonio, soldato, L. 630 — La Fanci Nunzia di Domenico, id., L. 630.

Marina concessive.

Benedetto Olimpia di Amo Giovanni, marinaio, L. 630 — Di Pisa Pietro di Gioacchino, id., L. 630.

Finanza.

Lasra Biagio di Francesco, guardia, L. 840.

Dirette.

Pifferi Pietro di Enrico, soldato, L. 630 — Bellicchi Teresa di Frigeri Guglielmo, id., L. 630 — Bernini Maria di Benedetti Angiolo, id., L. 630 — Pini Cesare di Seranne e Carlo, caporale maggiore, L. 840 — Conte Carlo di Antonio, soldato, L. 630 — Galantucci Fedele di Vito, id., L. 630 — Vestri Cesare di Gino, caporale maggiore, L. 840 — Sanesi Cosira di Vestri Gino, id., L. 840.

Besozzi Giacomo di Carlo, soldato, L. 315 — Ruli Angelo di Salvatore, caporale maggiore, L. 560 — Piazza Dionisio di Arnaldo, soldato, L. 630 — Lagorio Lorenzo di Antonio, id., L. 420 — Angelini Raffaele di Camillo, id., L. 420 — Rossi Pietro di Pietro, caporale maggiore, L. 840 — Fiorini Vittoria di Civitelli Adolfo, soldato, L. 630 — Fenati Gaetano di Giuseppe, id., L. 630 — Solari Agostino di Lorenzo, id., L. 420 — Branda Francesca di Mogliotti Francesco, id., L. 630 — Ferri Giulio di Ciro, id., lire 630 — Camilli Angela di Ferri Ciro, id., L. 630 — Merlino Bartolomeo di Angelo, id., L. 630 — Rebucci Marianna di Foresti Costantino, sottotenente, L. 1500 — Zita Concetta di De Nicola Lorenzo, caporale, L. 560.

Pusceddu Tommaso di Giovanni, soldato, L. 630 — Gieri Giuseppe di Giuseppe, id., L. 630 — Brera Luigia di Migliavacca Carlo, id., L. 630 — Scicchiasano Cornelio di Carmine, id., L. 630 — Celenza Maria di Castellano Pietro, id., L. 630 — Tomè Elisabetta di Tonussi Francesco, id., L. 630 — Carestia Rubina di De Meis Giuseppe, id., L. 630 — Maragliano Salvatore di Giuseppe, id., L. 630 — De Muro Francesco di Francescantonio, id., L. 630 — Gabriosotto Giovanni di Ernesto, id., L. 420 — Garino Catterina di Borsotto G. Battista, id., L. 630 — Faschino Angelo di Giuseppe, caporale, L. 840 — Anda Giori Pietro di Pietro, soldato, L. 630 — Verdi Maria di Marcellini Ettore, id., L. 630 — Artico Domenico di Arturo, sottotenente, L. 1500 — Patalano Virginia di Miraglia Francesco, caporale, L. 840.

Saffiotti Raffaela di Luciani Ulderico, sottotenente, L. 1000 — Russo Cosima di Ligetta Tommaso, caporale, L. 840 — Baldi Giuseppe di Carlo, soldato, L. 630 — Sebregondi Leopolda di Zerbini Arturo, cap. maggiore, L. 1720 — Bucciarelli Antonio di Maurizio, soldato, L. 630 — Morandi G. Batta di Giacomo, caporale, L. 840 — Lucchi Maria di Corsini Luigi, soldato, L. 630 — Manfredi Maria di Manfredi Andrea, id., L. 630 — Purgatorio Domenico di Nello, id., L. 630 — Andreoni Marianna di Pesarolo Emilio, id., L. 630.

Fanfani Domenico di Francesco, soldato, L. 630 — Puglia Vincenzo di Gabriele, id., L. 630 — Pignatelli Michele di Francesco, id., L. 630 — Miceli Pantaleo di Salvatore, id., L. 630 — Rospa Francesco di Francesco, sold., L. 630 — Vinai Matteo di Giovanni, id., L. 420 — Salandra Vincenzo di Francesco, id., L. 630 — Baroncelli Eugilde di Cassan Carlo, tenente, L. 566,67 — Bordignon Caterina di Rebellato Gaspare, soldato, L. 630 — Lotico Francesco di Giovanni, id., L. 630 — Damiani Giuseppe di Paolo, id., L. 630.

Quarantani Teresa di Fusari Virgilio, soldato, L. 630 — Ruberto Giuseppe di Riccardo, id., L. 210 — Monaco Sante di Luigi, id., L. 630 — Moro Vittorio di Antonio, id., L. 630 — Brambati Maria di Conca Francesco, id., L. 630 — Sestini Carlo di Pasquale, id., L. 630 — Cattelan Catterina di Serafini Francesco, id., L. 630 — Grandizio Germano di Sebastiano — Guarnieri Eugenio di Ernesto, id., L. 630 — Serra Elvira di Neri Francesco, sottotenente, L. 1500.

Comma Giuseppe di Antonio, soldato, L. 630 — Lamperti Natale di Carlo, id., L. 630 — Tridente Corrado di Raffaele, id., L. 630 — Nastasi Giuseppe di Benedetto, caporale, L. 840 — Montagnini Pietro di Alzirdo, soldato, L. 630 — Perozzo Angelo di Cesare, id., L. 630 — Boccaccio Giovanni di Eugenio, id., L. 630.

Maroncelli Assunta di Zagnini Giuseppe, soldato, L. 630 — Scalise Francescantoni di Giuseppe, id., L. 630 — Marino Giuseppe di Vincenzo, aspirante ufficiale, L. 1500 — Brunato Angelo di Ampellio, soldato, L. 630 — Manca Contini Nicolò di Pantaleo, id., L. 630 — Faletti Celestino di Francesco, id., L. 630 — Ripamonti Giuseppa di Mazzeri Filippo Angelo, id., L. 630 — Angeloni Giuseppe di Antonio, id., L. 630 — Gualandi Anna di Trerè Augusto, id., L. 630 — Moretti Ernesto di Pietro, sergente, L. 1120 — Schiaroli Giuseppe di Pietro, soldato, L. 630 — Menghetti Ferdinando di Eugenio, caporale, L. 840 — Arfuso Crocifissa di Fortugno Giuseppe, soldato, L. 630 — Mattucci Endo di Benedetto, id., L. 630 — Della Puppa Angelo di Giuseppe, id., L. 630 — Braglia Francesco di Pietro, id., L. 630.

Fabbri Donato di Ugo, caporale, L. 840 — Amovilli Laura di Ienni Giuseppe, soldato, L. 630 — Molteni Enrico di Giovanni Battista, id., L. 630 — Cambianghi Pietro di Giuseppe, id., L. 630 — Mano Giuseppe di Francesco, id., L. 315 — Zanetti Pietro di Antonio, id., L. 630 — Angeloni Domenico di Ubaldo, caporale, L. 840 — Chirico Fermo Antonio di Angelo, soldato, L. 630 — Lucarelli Luigi di Vittorio, caporale, L. 225 — Perla Pietro di Emilio, soldato, L. 630 — Denitto Cosima di Cionfalo Carmine, id., L. 630 — Gundi Alfonso di Clete, id., L. 630 — Scazzeri Vincenzo di Giuseppe, id., L. 630.

Vannocci Modesto di Primo, soldato, L. 630 — Cavallini Angela di Roncarati Giuseppe, id., L. 630 — Rini Maria di Furlaro Antonio, caporale, L. 840 — Amadia Giovanna di Vallin Angelo, soldato, L. 630 — Aiello Domenico di Vincenzo, id., L. 630 — Balzi Giovanni di Francesco, id., L. 630 — Givone Angela di De Rossi Nicola, id., L. 630 — Corriero Saverio di Francesco, id., L. 630 — Bayard de Volo Anna di Rosati Teodoro, tenente, L. 500 — Bianchi Lazzaro di Giuseppe, soldato, L. 535 — Tagliani Egisto di Amleto, id., L. 630.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ZONA DI GUERRA, 13. — Il comando generale di aeronautica ha emanato in data 5 corrente il seguente ordine del giorno a tutti i reparti dipendenti:

« S. M. il Re, con atto di Sovrano motu proprio, ha voluto concedere al maggiore Gabriele d'Annunzio, comandante la squadra *San Marco*, la medaglia d'oro al valore militare con la seguente motivazione:

« In grandiose imprese aeree da lui stesso propugnate e in aspri

combattimenti terrestri sul Timavo superato, fu per il suo ardimento di meraviglia agli stessi valorosi.

« Cielo Carsico e Timavo 28 maggio 1917.

« Volontario di guerra durante tre anni di aspra lotta con fede animatrice partecipando ad audacissime imprese in terra, sul mare, nel cielo, l'alto intelletto e la tenace volontà nei propositi in armonia di pensiero e di azione interamente dedicava ai sacri ideali della patria nella pura dignità del dovere e del sacrificio ».

« Zona di guerra maggio 1915 e novembre 1916.

« S. A. R. il Duca d'Aosta, comandante la terza armata, ha avocato a sè l'onore di consegnare al maggiore d'Annunzio la medaglia stessa, che mentre consacra tutta la multiforme opera di guerra del valoroso ufficiale, pone anche in speciale rilievo uno dei più salienti episodi da lui compiuti ».

« In attesa che la cerimonia solenne della consegna al maggiore d'Annunzio della massima ricompensa al valore abbia il suo compimento, desidero fin d'ora fare giungere a lui a nome del corpo aeronautico militare, il saluto e l'augurio dei nostri cuori. Ognuno di noi lo vide ardente di passione e di fede intento alle opere di guerra, raggiante sempre di entusiasmo, sia nelle cure instancabili del suo grado, che nelle prove più ardue della sua lotta continua; non si concesse mai un giorno di sosta, non disertò mai, neppure per un necessario riposo, il suo posto di lavoro e di combattimento, in tutti i campi si rivelò il soldato dell'idea e dell'azione, così mentre tra i fanti gloriosi sul Timavo e sul Carso, anche la marina lo ebbe partecipe nelle audacie di Trieste e di Buccari.

Tra noi la sua opera apparve tutta un ardimento, dall'Hermada contesa fino a Pola munita, fino a Comina e ad Aviano, liberati, ed oltre i campi stessi della lotta, quando su Vienna sicuro lanciò, alla vigilia della nostra riscossa, il presagio della immancabile rovina.

Poeta e soldato d'Italia, trascorse la sua vita di guerra tra un inno e una battaglia, apostolo di fede, animatore di energie, devoto sempre al dovere ed al sacrificio.

E noi orgogliosi di averlo tra le nostre file, mentre onoriamo in lui il combattente dal saldo cuore, non dimentichiamo il fratello gentile e generoso che dette pianto e poesia sul corpo dei fratelli caduti e promessa di propositi più alti e più forti.

Oggi i nostri morti sono vendicati, i nostri voti compiuti, e perciò oggi a lui giungano i sentimenti della nostra ammirazione, della nostra riconoscenza, del nostro affetto fraterno.

Il maggior generale comandante generale di aeronautica
Bongiovanni ».

TRIESTE, 13. — L'*Agramer Tageblatt* del 5 corrente scrive:

« Secondo notizie attendibili da Sebenico, gli italiani hanno sino da ora, per decisione del tribunale di guerra, fucilato 36 soldati italiani colpevoli di aver dichiarato di non voler più combattere in queste terre, essendosi essi persuasi che le terre stesse sono prettamente slave. I becchini, per ogni soldato italiano fucilato, percepiscono cinque corone ed è stata loro imposta la massima segretezza ».

Questa non è altro che una nuova forma calunniatrice passiva, della quale si serve la stampa croata, che non sa più che cosa inventare per impressionare ed infondere speranze nell'ignorante popolo croato.

Settori esteri.

TRIESTE, 13. — Il giorno 8 corrente giunse a Marburgo la Commissione militare francese comandata dal maggiore Montagu, Commissione che deve esaminare il teatro delle ultime operazioni tedesco-jugoslave.

Per facilitare il lavoro di questa Commissione si addivenne ad un armistizio di 24 ore, armistizio che entrò in vigore il giorno 9 corrente alle 7 del mattino.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 13. (Ufficiale). — La sottocommissione per l'esame delle questioni relative alla libertà del transito interno ha adottato come base della discussione il progetto britannico.

Essendo state presentate varie osservazioni tendenti ad apportare alcuni emendamenti nella redazione del progetto, è stato deciso che le modificazioni proposte saranno distribuite e discusse nella prossima seduta.

*** PARIGI, 14. — Oggi la Conferenza della pace ha tenuto una seduta plenaria al Quai D'Orsai dalle ore 15 alle 19.

Il presidente Wilson ha letto il progetto-statuto della Società delle nazioni, quale è stato redatto da un'apposita Commissione, della quale, come è noto, faceva parte lo stesso presidente Wilson per gli Stati Uniti d'America e l'on. Orlando per l'Italia

Successivamente il presidente Wilson ha illustrato il pro hanno poi parlato, fornendo altre delucidazioni e manifestando loro adesione, lord Robert Cecil per l'Inghilterra, l'on. Orlando, Leon Bourgeois per la Francia, Makino per il Giappone, il delegato britannico Barnes, Venizelos per la Grecia e Koo per la Cina.

Il rappresentante dell'Hegiaz, ha fatto alcune riserve circa la parte che tratta dei mandati per le provincie dell'antico Impero turco.

Rispondendo ad una domanda del ministro dell'Australia, Hughes, Clemenceau ha dichiarato che il progetto presentato e commentato dal presidente Wilson sarà portato appena sarà possibile alla discussione e ll'approvazione dell'assemblea.

*** PARIGI, 14. — Il progetto del Patto costitutivo della Società delle nazioni, che un'apposita Commissione elaborò in dieci lunghe sedute, è stato comunicato stasera dal presidente Wilson in adunanza plenaria.

Una discussione profonda, amplissima, di cui fu reso conto sommario nei giorni scorsi, aveva posto in luce alcune divergenze notevoli di vedute, circa talune questioni di metodo e taluni particolari dell'ordinamento che si tratta di stabilire; ma una perfetta concordia nei fini generali inspirò sempre tutti i membri della Commissione e le divergenze si composero in formule conciliative, accolte da tutti i delegati, non lasciando altra traccia fuorchè qualche riserva, di cui si è udita l'eco nell'adunanza plenaria, senza che ciò attenuasse l'efficacia dell'accettazione unanime dell'intero progetto.

A questo felice risultato la Delegazione italiana ha portato un contributo notevole, intervenendo più volte nelle discussioni e suggerendo talora formule che servirono di base all'accordo.

Il progetto stesso, che essa presentò e distribuì alle altre delegazioni pochi giorni prima che la discussione si iniziasse, ha esercitato, si può dire, un'influenza benefica, quasi inavvertita, nel corso della discussione medesima.

Chi ha avuto agio di confrontare col nostro i progetti anteriori (americano, inglese e francese), e il progetto sul quale si svolse la discussione, ha potuto constatare come le soluzioni definitive accolte si accostino singolarmente a quelle che il progetto italiano aveva formulate.

La costituzione dell'assemblea dei delegati e del Consiglio esecutivo della Società delle nazioni, il sistema di votazione in seno ad entrambi, la procedura per la trattazione degli affari di competenza del Consiglio, l'efficacia delle sue deliberazioni nelle varie ipotesi, la scelta delle sanzioni a garanzia delle disposizioni del patto, l'istituzione di alcuni speciali Comitati (economico, di lavoro, militare), l'inserzione di tutti gli uffici internazionali preesistenti nell'ordinamento generale della Società, i principî generali che ne costituiranno il fondamento sono le più notevoli, ma non le sole coincidenze che esistono tra lo spirito del progetto nostro e quello che entra oggi nel dominio pubblico sotto gli auspicî di tutti gli Stati rappresentati nella Conferenza.

Il progetto italiano aveva trovato dunque la soluzione migliore perchè la più pratica - quand'anche non fosse sempre la migliore astrattamente considerata - dei problemi così gravi e difficili che si trattava di affrontare.

Il progetto sarà forse sottoposto ad una elaborazione ulteriore.

La comunicazione fattane oggi alla Conferenza ed al pubblico ha appunto per fine di provocare intorno ad esso un lavoro fecondo di critica prima dell'approvazione definitiva.

Ma il passo più grande è ormai felicemente compiuto mercè la fede comune nei fini ideali che hanno inspirato autorevoli collaboratori ed ai quali è stato reso giusto omaggio con alte e memorabili parole in tutti i discorsi che hanno seguito la presentazione del progetto.

*** PARIGI, 14. — Alla conferenza interalleata per i bisogni dell'agricoltura, i cui lavori continuano a svolgersi sotto la presidenza del ministro Crespi, è stata ripresa in esame la questione della mano d'opera agricola di cui la Francia ha bisogno.

Sono intervenuti il barone Mayor Des Planches, commissario generale per l'emigrazione, l'on. Cabrini, membro del Consiglio superiore del lavoro, il comm. Coletti, ispettore dell'emigrazione.

Riconfermato e documentato quanto nella precedente seduta aveva esposto il ministro Crespi sui bisogni che ha l'Italia di occupare nella propria economia una maggior somma di forza di lavoro nazionale, le richieste francesi sono state esaminate in relazione alle varie forme di prestazione agricola ed ai vari tipi di aziende agricole per le quali la mano d'opera viene richiesta.

In una riunione da tenersi nella prossima settimana saranno comunicati i criteri e le direttive che il Governo italiano intende seguire nel disciplinare l'emigrazione, d'accordo con il R. Commissariato di emigrazione e con le rappresentanze operaie.

Esaurita la discussione riguardante la mano d'opera, si è iniziata quella circa la distribuzione delle sementi e si procederà a discutere *l'argomento del commercio internazionale* delle piante e dei germogli e quello della ricostituzione del patrimonio zootecnico devastati dalla guerra.

La Commissione per le riparazioni, riunitasi questa mattina sotto la presidenza di Klotz, ha continuato la discussione sui principî che devono regolare le riparazioni da imporre al nemico.

Dulles ed Hughes hanno di nuovo illustrato le proposte della Delegazione americana e di quella dell'Impero britannico.

Il seguito dela discussione è rinviato a domani.

Ieri l'on. Orlando ha ricevuto l'on. Branting, ex-ministro del Governo svedese e *leader* dei socialisti al Riksdag, col quale ha avuto un lungo e cordiale colloquio. I due uomini politici hanno parlato dei più importanti problemi attuali e tra l'altro dell'accessione degli Stati neutri alla Lega delle nazioni. Si sono anche intrattenuti sulle questioni che più indirettamente interessano la Svezia, per la quale l'on. Orlando ha dato assicurazione all'ex-ministro svedese della sua cordiale simpatia.

Costituzione della Società delle nazioni

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 14. — Il progetto del Patto per la costituzione della Società delle nazioni comincia con una breve premessa nella quale è detto che le potenze contraenti, allo scopo di assicurare fra di esse la pace e la sicurezza con l'impegno di non ricorrere ad atti di guerra e di regolare i loro rapporti a seconda delle norme del diritto internazionale, di mantenere la giustizia e di rispettare i trattati nelle loro rispettive giurisdizioni, adottano la seguente costituzione della Società delle nazioni:

Art. 1. — L'azione delle parti contraenti si svolge per mezzo di sessioni di delegati rappresentanti delle parti contraenti, e per mezzo di sessioni più frequenti di un Consiglio esecutivo e di un segretariato internazionale stabilito in modo permanente nella città ove ha sede la Società delle nazioni.

Art. 2. — Le sessioni delle assemblee dei delegati si terranno a intervalli determinati, e di volta in volta quando le circostanze lo richiedano, per trattare le questioni comprese nella sfera dell'attività della Società delle nazioni.

L'assemblea dei delegati si riunirà nella sede della Società o in luogo che sarà giudicato conveniente. Essa si comporrà dei rappresentanti delle parti contraenti, ciascuna delle quali disporrà di un voto, ma non potrà avere più di tre rappresentanti.

Art. 3. — Il Consiglio esecutivo si comporrà dei rappresentanti degli Stati Uniti d'America, dell'Impero Britannico, della Francia, dell'Italia e del Giappone, come pure dei rappresentanti di quattro altri Stati membri della Società delle nazioni.

La designazione di questi quattro Stati sarà fatta dall'assemblea dei delegati.

Il Consiglio esecutivo si riunirà di volta in volta quando le circostanze lo richiederanno, ed almeno una volta l'anno, per trattare tutte le questioni della pace del mondo.

Ogni potenza direttamente interessata nelle questioni messe all'ordine del giorno di una sessione del Consiglio esecutivo sarà invitata ad assistere a tali sessioni e la decisione presa non obbligherà questa potenza se non qualora essa vi sia stata invitata.

L'articolo quarto stipula che tutte le questioni di procedura per la formazione delle Commissioni saranno regolate dagli Stati rappresentati, a maggioranza di voti.

Gli articoli quinto e sesto trattano della organizzazione del Segretariato il cui capo sarà nominato dal Consiglio esecutivo.

Art. 7. — L'ammissione nella Società delle nazioni degli Stati non firmatari del presente Patto non può esser fatta senza il consenso dei due terzi almeno degli Stati rappresentati nell'assemblea dei delegati.

Potranno essere ammesse soltanto le nazioni di *self-government*, ciò che comprende i Dominions e le colonie.

Nessuna nazione potrà essere ammessa se non è in grado di poter dare garanzie effettive sulla sua intenzione leale di osservare gli obblighi internazionali e se non si conforma ai principî che la Società delle nationi potrà stabilire circa le sue forze od i suoi armamenti militari e navali.

Art. 8. — Le parti contraenti riconoscono che per il mantenimento della pace è necessaria la riduzione degli armamenti nazionali al minimo compatibile con l'esecuzione, per mezzo di un'azione comune, degli obblighi internazionali, o compatibile con la sicurezza nazionale, tenendo conto specialmente della situazione geografica di ciascuna nazione e delle circostanze.

Il Consiglio esecutivo è incaricato di stabilire il piano di tale riduzione e dovrà pure sottoporre all'esame di ogni Governo una fissazione giusta e ragionevole degli armamenti militari corrispondenti alla scala delle forze stabilite dal programma del disarmo. I limiti stabiliti non dovranno essere sorpassati senza l'autorizzazione del Consiglio esecutivo. Le parti contraenti, convenendo che la fabbricazione privata delle munizioni e del materiale di guerra si presta a gravi obbiezioni, incaricano il Consiglio esecutivo di studiare il modo come poter evitare i perniciosi effetti che ne derivano, tenendo conto delle necessità degli Stati che non sono in grado di fabbricare essi stessi le munizioni e il materiale di guerra necessari alla loro sicurezza. Le parti contraenti si impegnano inoltre a non nascondersi mutualmente le condizioni di quelle loro industrie che sono suscettibili di trasformarsi in industrie di guerra come anche la scala dei loro armamenti, ed a scambiare pienamente e francamente le informazioni circa i loro programmi militari e navali.

Art. 9. — Una Commissione permanente sarà costituita per dare alla Società delle nazioni il suo parere sulla esecuzione delle prescrizioni dell'articolo ottavo e in generale sulle questioni militari e navali.

Art. 10. — Le parti contraenti si impegnano di rispettare e di salvaguardare contro qualsiasi aggressione esterna l'integrità territoriale e l'indipendenza politica di tutti gli aderenti alla Società delle nazioni.

In caso di aggressione, minaccia, o pericolo di aggressione il Con-

siglio esecutivo provvederà coi mezzi propri ad assicurare l'esecuzione di tale obbligo.

Art. 11. — Ogni guerra o minaccia di guerra, che interessi immediatamente o no una delle parti contraenti, sarà considerata come interessante la Società delle nazioni, e le parti contraenti si riservano il diritto di agire nel modo che sembri a loro saggio ed efficace per la tutela della pace.

Le parti contraenti sono pure d'accordo nel dichiarare formalmente che ognuna di esse ha il diritto di richiamare amichevolmente l'attenzione dei delegati o del Consiglio esecutivo su qualsiasi circostanza che minacci di turbare la pace.

Art. 12. — Le parti contraenti convengono che qualora sorgessero fra esse questioni che non potessero essere risolute con la procedura ordinaria della diplomazia non dovranno in alcun caso ricorrere alla guerra senza avere preventivamente sottoposto gli elementi di tali questioni ad un'inchiesta affidata al Consiglio esecutivo o all'arbitrato. Inoltre le parti contraenti dovranno attendere tre mesi dopo la raccomandazione del Consiglio esecutivo o la sentenza degli arbitri e non dovranno giammai ricorrere alla guerra contro i membri della Società delle nazioni che si conformino alla sentenza degli arbitri o alla raccomandazione del Consiglio esecutivo.

In tutti i casi previsti in questo articolo, la sentenza degli arbitri sarà pronunciata in uno spazio di tempo ragionevole e la raccomandazione del Consiglio esecutivo sarà data nei sei mesi da quando la questione è stata portata innanzi ad esso.

Art. 13. — Le parti contraenti convengono che tutte le volte che sorgerà fra esse una questione suscettibile di soluzione arbitrale dopo aver tentato senza successo di risolverla per via diplomatica sottometteranno totalmente la questione all'arbitrato.

La Corte arbitrale alla quale sarà sottoposta la questione sarà determinata dalle parti sia che la scelgano allora o che la abbiano prevista in una convenzione preesistente.

Le parti contraenti convengono di dare esecuzione in perfetta buona fede alla sentenza resa dagli arbitri.

In mancanza di esecuzione della sentenza il Consiglio esecutivo proporrà quelle misure che valgano meglio ad assicurarne l'esecuzione.

(Continua).

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il principe Aimone di Savoja si recò nel pomeriggio di giovedì a Centocelle per visitarvi il campo di aviazione.

S. A. R., già esperto nell'arte aviatoria, s'interessò vivamente agli esperimenti eseguiti dai piloti del campo e, pilotando da sè un apparecchio, compì con ardite evoluzioni un bellissimo e difficile volo.

S. E. Orlando è partito iersera da Parigi per Roma, salutato alla stazione dagli onorevoli Sonnino, Crespi, Chiesa, dall'ambasciatore Bonin Longare e dai funzionari del Gabinetto.

Durante l'assenza del presidente del Consiglio l'Italia sarà rappresentata nel Consiglio ristretto della Conferenza della pace, in cui, come è noto, siedono due plenipotenziari per ognuna delle cinque grandi potenze, dal ministro degli esteri barone Sonnino e dal ministro degli approvvigionamenti on. Crespi.

Ospite regale. — È giunto a Roma, da Belgrado, il principe Paolo Karageorgevich, figlio del principe Alessio, fratello di Sua Maestà il Re di Serbia.

Il principe è ospite di S. M. il Re a Villa Savoja.

Disposizione commerciale. — L'onorevole ministro per l'industria, il commercio e il lavoro ha diramato alle Camere di commercio del Regno una circolare telegrafica, avvisando che è stata autorizzata la ripresa del traffico commerciale con la Turchia, la Bulgaria e i porti del Mar Nero.

Gli interessati che intendono spedire merci per tali destinazioni devono, sino a nuova disposizione, rivolgersi al Ministero delle finanze per il permesso di esportazione. I negozianti e coloro che per affari commerciali intendono recarsi in uno dei luoghi anzidetti devono essere muniti del passaporto col visto dell'autorità circondariale di pubblica sicurezza.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

LONDRA, 12. (Ritardato). — L'*Agenzia Reuter* ha da New York: La Cina chiede l'appoggio della Gran Bretagna e degli Stati Uniti in seguito all'attitudine del Giappone, il quale provoca gravi apprensioni fra i rappresentanti delle Potenze associate. Si dichiara che le copie dei trattati segreti fra il Giappone e la Cina furono tolte ai delegati cinesi alla Conferenza della Pace, in occasione del loro passaggio attraverso il Giappone e che, per conseguenza, essi si trovano nell'impossibilità di comunicarli alla Conferenza.

Il corrispondente della *Associated Presse* da Washington telegrafa che, secondo informazioni diplomatiche ufficiali ricevute in quella città, il Giappone avrebbe virtualmente minacciato la Cina di guerra se questa pubblicasse i trattati segreti fra i due paesi e non eseguisse gli accordi che fanno del Giappone il successore della Germania nei diritti di proprietà e nelle concessioni detenute dalla Germania stessa al momento della dichiarazione della guerra europea.

TOKIO, 13. — Il barone Makino ha ricevuto ordine di pubblicare tutti i trattati segreti del Giappone con la Cina.

WASHINGTON, 13 — Il Senato ha ratificato il progetto di legge per i crediti di guerra di sei miliardi di dollari. Il trattato sarà ora sottoposto alla firma del presidente Wilson.

ZURIGO, 13. — Si ha da Weimar: Il Gabinetto è stato così costituito:

Scheidemann, presidenza — Schiffer, vice presidente e ministro delle finanze — Brockdorff, affari esteri — Preuss, interno — Bauer, lavoro — Wissel, economia — Schmidt, alimentazione — Landsberg, giustizia — Noske, difesa — Bell, colonie — Gisberg, tesoro — Koth, mobilitazione.

Vi sono poi tre ministri senza portafoglio e cioè David, Erzberger e Gothein.

Dei nuovi ministri Bauer, Landsberg, Noske, Scheidemann, Schmidt, Wissel e David sono socialisti, Gothein e Schiffer sono democratici, Bell, Erzberger e Gisberg appartengono al centro.

Assemblea nazionale. — La seduta è stata aperta dal vice presidente Haussmann, il quale ha letto una lettera del presidente David, in cui egli dichiara che, chiamato a far parte del governo, lascia il suo ufficio di presidente dell'Assemblea. Il vice presidente ha letto poi una lettera del presidente della repubblica Ebert, il quale comunica la costituzione del nuovo governo.

Quindi si procede alle dichiarazioni del presidente del Consiglio Scheidemann, il quale espone il programma del Governo.

ZURIGO, 14. — Si ha da Weimar: L'assemblea nazionale ha eletto presidente dell'assemblea Fehrenbach e vicepresidente Schultz, maggioritario.

Quindi il ministro per gli affari esteri Brockdorff dice che la conferma nell'ufficio gli dà diritto e gli fa dovere di rendere conto all'assemblea delle direttive secondo le quali intende condurre la politica estera entro l'ambito della politica generale del Governo.

MADRID, 14. — Si ha da Lisbona in data 13:

Un radio-telegramma pervenuto al Ministero della guerra annunzia che ad Oporto è scoppiata la contro rivoluzione. È stata proclamata la repubblica.

PARIGI, 14. — Il presidente Wilson e la sua signora sono partiti alle ore 20,20 per Brest, salutati alla stazione degli invalidi dal presidente Poincaré, dalla signora Poincaré, da molti ministri e membri della Conferenza della pace.

TRIESTE, 14. — Si ha da Zagabria: Presso il magistrato furono timbrate banco-note per un valore di 14.607.765 corone austriache e di 1035 *leva* bulgare.

Sono scoppiati gravissimi moti antiunionisti in molte città della Croazia. impossibile avere per ora altri particolari. In Bosnia, nel Sirmio e in Slavonia la situazione è sempre molto agitata.

LISBONA, 14. — I repubblicani hanno occupato Lamego e Albergarianova.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.